

Comune di Collesalvetti

PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Delibera C.C. n° 92 del 30.12.2018

Esecutivo dal 01.01.2019

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Competenze
- Art. 5 Responsabilità
- Art. 6 Cautele
- Art. 7 Autorizzazioni di Polizia Mortuaria
- Art. 8 Servizi gratuiti a pagamento
- Art. 9 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 10 Adozione, affiliazione e convivenza

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 11 Periodo di osservazione
- Art. 12 Depositi di osservazione e obitori

TITOLO III

FERETRI

- Art. 13 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 14 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 15 Tipologia dei feretri
- Art. 16 Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento

TITOLO IV

TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 17 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 18 Trasporti all'interno del cimitero
- Art. 19 Trasporti per e da altri comuni
- Art. 20 Trasporti di salme all'estero o dall'estero

TITOLO V

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

- Art. 21 Principi generali dell'attività funebre
- Art. 22 Servizi e trattamenti funebri
- Art. 23 Attività accessorie
- Art. 24 Divieti
- Art. 25 Trasporti a carico del Comune

TITOLO VI

CIMITERI

- Art. 26 Disposizioni generali
- Art. 27 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 Ammissione nei cimiteri comunali
- Art. 29 Orario
- Art. 30 Disciplina dell'ingresso
- Art. 31 Traffico veicolare all'interno dei cimiteri
- Art. 32 Divieti speciali
- Art. 33 Riti funebri
- Art. 34 Obblighi e doveri del personale dei cimiteri

TITOLO VII

OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 35 Inumazione in campo comune
- Art. 36 Tumulazione

CAPO II

ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONI

- Art. 37 Esumazioni ordinarie
- Art. 38 Estumulazioni ordinarie
- Art. 39 Avvisi di scadenza per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie
- Art. 40 Esumazioni straordinarie
- Art. 41 Estumulazioni straordinarie
- Art. 42 Oggetti da recuperare
- Art. 43 Disponibilità dei materiali

CAPO III

CREMAZIONI

- Art. 44 Cremazione
- Art. 45 Cremazione di cadaveri
- Art. 46 Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri
- Art. 47 Cremazione di ossa e resti mortali
- Art. 48 Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa e resti mortali

TITOLO VIII

AFFIDAMENTO, DISPERSIONE E INUMAZIONE DELLE CENERI

CAPO I

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 49 Volontà del defunto
- Art. 50 Soggetto affidatario
- Art. 51 Luogo della conservazione
- Art. 52 Autorizzazione all'affidamento
- Art. 53 Decesso dell'affidatario
- Art. 54 Controlli

CAPO II

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 55 Volontà del defunto

Art. 56 Autorizzazione alla dispersione

Art. 57 Luoghi di dispersione delle ceneri

CAPO III

INUMAZIONE DELLE CENERI

Art. 58 Inumazione delle ceneri

TITOLO IX

CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 59 Disposizioni generali sulle concessioni

Art. 60 Oggetto delle concessioni

Art. 61 Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni

Art. 62 Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

Art. 63 Concessioni di loculi per future sepolture

Art. 64 Subentri nella titolarità delle concessioni

Art. 65 Traslazioni all'interno dello stesso cimitero

Art. 66 Rinuncia

Art. 67 Revoca

Art. 68 Decadenza

Art. 69 Estinzione

Art. 70 Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia

TITOLO X

CAPPELLE PRIVATE

Art. 71 Progettazione, autorizzazione e costruzione

Art. 72 Contratto di concessione cimiteriale

Art. 73 Prescrizioni

Art. 74 Ammissione alla sepoltura in cappelle private

Art. 75 Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nelle cappelle private

Art. 76 Manutenzione delle cappelle private

Art. 77 Costruzione di cappelle nei cimiteri comunali

TITOLO XI

IMPRESE ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Art. 78 Imprese all'interno dei cimiteri

Art. 79 Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri

Art. 80 Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

TITOLO XII

LAPIDI, EPIGRAFI, ORNAMENTI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 81 Lapidi nei campi di inumazione

Art. 82 Epigrafi

Art. 83 Ornamenti

Art. 84 Manutenzione delle sepolture

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Art. 86 Sanzioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Riferimenti normativi*

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Titolo VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.7.1934
 - D.P.R. n° 285 del 10.9.1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria)
 - Circolari del Ministero della Salute Pubblica n° 24 del 24.6.1993 e n° 10 del 31.7.1998
 - L.R. n° 16/2000
 - Legge n° 26 del 28.2.2001
 - Legge n° 130 del 30.3.2001
 - L.R. n° 28/2001
 - D.P.R. n° 254 del 15.7.2003
 - L.R. n° 29 del 31.5.2004
 - L.R. n° 66/2013

Art. 2 *Oggetto*

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Art. 3 *Finalità*

1. Con il presente Regolamento si intende armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati a cui il Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Art. 4 *Competenze*

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti dal Comune in economia o tramite concessione a terzi.
3. Sono previste le figure dei Responsabili dei Servizi Cimiteriali per le disposizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal presente regolamento.

Art. 5 ***Responsabilità***

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 6 ***Cautele***

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, ecc) o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati e con il loro preventivo consenso.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 ***Autorizzazioni di Polizia Mortuaria***

1. L'autorizzazione al seppellimento (inumazione, tumulazione, cremazione), all'affidamento e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La stessa autorizzazione, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, è necessaria per il seppellimento di resti mortali, da chiunque rinvenuti, al di fuori dei cimiteri.
2. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
3. L'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, è rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale.

Art. 8 ***Servizi gratuiti e a pagamento***

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il deposito delle salme nella stanza mortuaria del cimitero di Nugola Nuovo;
 - b) la deposizione delle ossa negli ossari comuni dei singoli cimiteri e delle ceneri nel cinerario comune sito nel cimitero di Stagno;
 - c) la fornitura del feretro, il trasporto funebre in ambito comunale, l'inumazione in campo comune e la cremazione per le salme di persone sole o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa e siano in carico ai servizi sociali territoriali in relazione al loro disagio economico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
4. Il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta del servizio attraverso bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale.
5. Nei casi di cittadini che presentino difficoltà e abbiano un ISEE inferiore ad Euro 12.000 sarà possibile, su richiesta dei familiari, rateizzare l'importo per un massimo di 24 rate mensili.
6. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.L. 267 del 18.08.2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere, dagli uffici preposti, per l'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285 del 10.9.90;
 - b) l'elenco delle sepolture private per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) gli avvisi di esumazione ed estumulazione ordinarie;
 - c) copia del presente regolamento.

Art. 10

Adozione, affiliazione e convivenza

1. In tutti i casi previsti dal presente Regolamento i rapporti derivanti dall'adozione o dall'affiliazione sono equiparati a quelli della filiazione.

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 11

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento o altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo.
2. Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore, salvo che il medico necroscopo non rilevi prima sicuri segni di iniziale decomposizione del cadavere.
3. Le salme di persone morte in abitazioni, nelle quali ragioni igieniche consiglino di non compiervi il periodo di osservazione, devono essere trasportate all'obitorio comunale posto nel Cimitero di Nugola Nuovo. Il trasporto all'obitorio dovrà essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Durante il periodo di osservazione il cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima che siano trascorse 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso.

Art. 12

Depositi di osservazione e obitori

1. L'ammissione nel deposito di cui all'art. 11 c. 3 è autorizzata dal Sindaco.
2. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato.

TITOLO III FERETRI

Art. 13

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Art. 14

Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro per i decessi avvenuti nelle abitazioni è eseguita a cura dell'impresa funebre .
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al tipo di trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 15

Tipologia dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ed in particolare:
 - a) per inumazione o tumulazione in loculi areati:**
 1. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità. I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;
 2. le caratteristiche tecniche e la confezionatura del feretro devono corrispondere a quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. n°285 del 10.9.1990.
 3. il feretro può essere di materiale biodegradabile diverso dal legno, purché di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute Pubblica;
 - b) per tumulazione:**
 1. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n°285 del 10.9.1990.
 - c) per cremazione:**
 1. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a)

Art. 16

Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento

1. Sia la cassa in legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterno del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. Sul piano superiore esterno di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, nome, data di nascita e di morte della salma contenuta.

TITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 17

Modalità di trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione del defunto ed il tragitto fino al cimitero di destinazione, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa, o in altro luogo ove si svolgono le esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato, per brevi tratti, da congiunti ed amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa.
4. E' consentito, per brevi tragitti, lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.
5. Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 45 minuti prima della sua chiusura.

Art. 18

Trasporti all'interno del cimitero

1. Il servizio di trasporto all'interno del cimitero è svolto in via esclusiva dagli addetti della gestione dei servizi cimiteriali.

Art. 19

Trasporti per e da altri Comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta.
3. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
4. Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm. chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1.7.2002

Art. 20

Trasporti di salme all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. n. 1379 dell'1.7.1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

TITOLO V IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 21

Principi generali dell'attività funebre

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, come agenzia di affari, delle incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto.
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto del cadavere.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.

Art. 22

Servizi e trattamenti funebri

1. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a) assistenza composizione salme;
 - b) fornitura feretro e incassamento della salma;
 - c) prelievo da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) trasporto della salma con mezzo idoneo, anche in o da altri Comuni.

Art. 23

Attività accessorie

1. L'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie:
 - a) vestizione e toeletta funebre;
 - b) comunicazioni decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - c) dispersione delle ceneri

- d) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

Art. 24

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di:

- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso;
- b) movimentare manualmente il feretro utilizzando un numero di operatori inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari pattuiti o per altro motivo privato;
- d) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 25

Trasporti a carico del Comune

1. Per i trasporti a carico del Comune, di cui all'art. 8 c. 2 lettera c del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvale di imprese funebri accreditate.

TITOLO VI CIMITERI

Art. 26

Disposizioni generali

1. Il Comune di Collesalveti, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934, provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri comunali di Collesalveti, Stagno, Vicarello, Guasticce, Nugola, Nugola Nuovo, Castell'Anselmo, Parrana San Giusto, Parrana San Martino, Colognole
2. Nei vari Cimiteri Comunali sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) ossario comune;
 - b) cinerario comune (cimitero di Stagno);
 - c) campi di inumazione comune (cimitero di Nugola Nuovo);
 - d) tumulazioni individuali (loculi o colombari);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione ad unica salma collocati a terra;
 - f) cellette ossario (nei cimiteri di Stagno, Guasticce, Colognole, Parrana San Martino, Collesalveti, Vicarello);
 - g) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri (cimitero di Nugola Nuovo);
 - h) cappelle private;
 - i) Sacratio al Cimitero di Nugola Nuovo.
3. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990;

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero;
5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero comunale di Nugola Nuovo è previsto un reparto speciale, individuato dal piano regolatore cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme di persone appartenenti al culto islamico, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
2. Per particolari circostanze ed in via eccezionale, il Consiglio Comunale può istituire altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio medesimo.

Art. 28

Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme e le ceneri delle persone residenti nel comune al momento del decesso, sia che siano decedute nel territorio comunale che fuori da esso.
2. Negli stessi cimiteri, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri:
 - a) delle persone non residenti al momento del decesso che abbiano sepolti nel cimitero parenti entro il primo grado, coniuge e/o convivente;
 - b) delle persone già concessionarie di sepolture private individuali o di famiglia (cappella privata) all'interno dei cimiteri comunali;
 - c) dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90
 - d) delle persone che abbiano il coniuge o parenti di primo grado residenti nel Comune;
 - e) delle persone che abbiano avuto la residenza per almeno 20 anni nel Comune;
 - f) delle persone accolte in case di riposo per anziani, comunque denominate, ubicate in altri comuni, ma che avevano al momento del loro ingresso in tali istituti la residenza nel comune di Collesalveti.
3. Le salme delle persone non residenti al momento del decesso, escluso i casi di cui all'art. 28 comma 2, saranno accolte nel Cimitero Comunale di Nugola Nuovo.
4. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei normali reparti del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 29

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario stagionale:

- a) dal primo aprile al trenta settembre orario estivo
- b) dal primo ottobre al trentuno marzo orario invernale

Art. 30
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo art. 31, non si può entrare che a piedi.
2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) ai minori di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti;
 - c) a coloro che offrono servizi o vendono oggetti.

Art. 31
Traffico veicolare all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri, quando possibile in relazione all'ampiezza delle vie interne, è consentito l'ingresso alle auto funebri, ai mezzi operativi e di servizio in dotazione al cimitero ed ai mezzi operativi delle ditte autorizzate a lavorare nel cimitero.
2. I mezzi delle ditte devono essere di dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle piantagioni, ecc.; circolare secondo i percorsi e gli orari prestabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dei materiali. I veicoli dovranno essere guidati esclusivamente dai titolari o dipendenti delle ditte.
3. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità in caso di incidenti causati da veicoli condotti da persone estranee al servizio cimiteriale. Chiunque, alla guida di un veicolo, causi danni a persone o cose ne risponde personalmente secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. Qualora il danno fosse arrecato a beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale questa eserciterà azione per il giusto risarcimento.

Art. 32
Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti;
 - c) fare questua, anche all'esterno in prossimità degli ingressi;
 - d) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, anche accompagnati a mano;
 - e) introdurre animali se non tenuti al guinzaglio;
 - f) introdurre oggetti irriverenti;
 - g) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - h) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - j) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini, lasciare materiale pubblicitario e/o apporre targhette pubblicitarie sulle tombe;
 - l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre preliminarmente anche l'assenso dei familiari interessati;
 - m) eseguire lavori sulle tombe senza autorizzazione dell'ufficio previa richiesta dei concessionari;
 - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;
 - o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - p) trattenersi nei cimiteri oltre l'orario di chiusura.
2. I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo eventuali autorizzazioni.
3. Nei casi di infrazioni più gravi sarà richiesto l'intervento dei vigili urbani ed eventualmente dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 33 ***Riti funebri***

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al servizio di custodia.

Art. 34 ***Obblighi e doveri del personale dei cimiteri***

1. Il personale dei cimiteri, sia dipendente dell'Amministrazione che dipendente dei soggetti privati a cui è stato affidato lo svolgimento di compiti e servizi inerenti la gestione cimiteriale, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale suddetto è altresì tenuto:
- a) a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) usare un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale è vietato:
- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere o sollecitare mance e compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e degli altri risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO VII OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 35

Inumazione in campo comune

1. L'inumazione è il seppellimento della salma, racchiusa in un feretro di solo legno e con le caratteristiche di cui all'art. 15, in una fossa scavata in terra.
2. E' fatto divieto agli operatori cimiteriali, nel caso di inumazione di salme inserite in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, operazione autorizzata alla sola impresa funebre incaricata.
3. Nei cimiteri comunali la sepoltura per inumazione avviene solo nei campi comuni, allo scopo predisposti, per la durata di dieci anni dalla data del seppellimento.
4. I campi di inumazione, in relazione alla dimensione degli stessi, raggruppano un determinato numero di fosse divise in file. Le fosse devono essere occupate iniziando da un'estremità fino ad arrivare a quella opposta occupando ogni fossa successivamente, senza soluzione di continuità.
5. Il Comune di Collesalveti adempie all'obbligo di cui agli artt. 337 del T.U.LL.SS. n° 1265 del 27.7.1934 e 49 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria attraverso il cimitero di Nugola Nuovo.

Art. 36

Tumulazione

1. Per tumulazione si intende:
 - a) il seppellimento della salma, racchiusa in doppio feretro di legno e zinco, in loculo prefabbricato,
 - b) il seppellimento della salma racchiusa in un feretro di solo legno e con le caratteristiche di cui all'art. 15, in loculo prefabbricato con sistema di areazione,
 - c) l'inserimento in ossarietto o loculo prefabbricato di cassette contenenti resti o urne cinerarie.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IX del presente regolamento.
3. I loculi che verranno realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento non potranno essere inferiori alle seguenti misure utili: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70; larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

CAPO II

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono quelle che vengono eseguite una volta che sia decorso il periodo ordinario di inumazione, corrispondente a dieci anni dalla data dell'inumazione.
2. Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario, loculi a terra o loculi a colombario già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle. In questi casi i familiari dovranno presentare richiesta all'ufficio e provvedere al pagamento delle tariffe in vigore. Per i loculi a colombario già occupati è necessario che siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione della salma
3. Il capo squadra, o altro personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, verifica lo stato di mineralizzazione del cadavere.
4. Nel caso in cui un cadavere esumato non sia ancora completamente mineralizzato la salma indecomposta verrà lasciata nella fossa di originaria inumazione. E' possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
5. I Responsabili del Servizio Cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, hanno facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione ordinaria anticipata rispetto al piano degli interventi di esumazione programmato, dopo verifica tecnica che accerti che l'esumazione in questione possa avvenire senza danneggiare le sepolture vicine.
6. E' richiesta la presenza dell'incaricato dell'Unità Sanitaria Locale nei casi in cui i resti vadano mandati a cremazione.
7. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte durante tutto l'anno eccetto i mesi di luglio e agosto. In caso di temperature elevate, i Responsabili dei Servizi Cimiteriali possono decidere di anticipare o posticipare il periodo di fermo delle esumazioni

Art. 38

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni sono ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione secondo il piano di lavoro predisposto dal servizio cimiteriale o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel loculo non inferiore a venti anni.
2. Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario, loculi a terra o loculi a colombario già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle. Per i loculi a colombario già occupati è necessario che siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione della salma. In questi casi i familiari dovranno presentare richiesta all'ufficio e pagare la tariffa vigente.
3. Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non ancora mineralizzate è prevista l'inumazione per altri cinque anni, nel campo indecomposti posto nel cimitero di Nugola Nuovo.
4. I familiari potranno decidere, in alternativa, per la cremazione dei resti.
5. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte durante tutto l'anno eccetto i mesi di luglio e agosto, in caso di temperature elevate, i Responsabili dei Servizi Cimiteriali possono decidere di anticipare o posticipare il periodo di fermo delle estumulazioni.
6. L'esito rinvenuto è resto mortale, ancorché non sia scaduta la concessione del loculo.
7. E' richiesta la presenza dell'incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per la verifica della tenuta del feretro, nei casi in cui il lo stesso vada traslato in altro cimitero o mandato a cremazione.

Art. 39

Avvisi di scadenza per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie

1. I Servizi Cimiteriali non sono obbligati dalla legge a dare avviso generale della scadenza delle concessioni o della scadenza dei dieci anni delle inumazioni né ad avvertire singolarmente i concessionari o i familiari dei defunti inumati nei campi comuni;
2. Allo scopo di agevolare comunque gli interessati, i Servizi Cimiteriali possono provvedere, a partire dalla data della ricorrenza dei defunti, a dare informazione in merito, affiggendo nelle bacheche cimiteriali e all'albo online del Comune l'avviso generale con le scadenze e l'elenco delle sepolture da estumulare.

Art. 40

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle che vengono eseguite prima che siano trascorsi cinque anni dall'originaria inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, con autorizzazione dal Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme in altra sepoltura o per cremarle.
2. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere la salma né per traslare la salma in altro campo di inumazione dello stesso cimitero.

3. Le esumazioni straordinarie vengono eseguite alla presenza del personale incaricato dall'Autorità Sanitaria Locale.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
5. Per le esumazioni richieste dai familiari, se è trascorso un anno dalla inumazione, l'autorizzazione può essere rilasciata solo dietro parere favorevole dell'Autorità Sanitaria Locale.
6. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva l'esumazione straordinaria, se non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non può essere eseguita prima che siano trascorsi due anni dalla morte e comunque a condizione che l'Autorità Sanitaria Locale dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 41

Estumulazioni straordinarie e traslazioni

1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle che avvengono prima che siano trascorsi venti anni dall'originaria tumulazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, con autorizzazione del Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme a cremazione.
2. Le operazioni di estumulazione possono essere disposte d'ufficio anche prima della scadenza della concessione per interventi di risanamento o ristrutturazione delle strutture. In questi casi, compatibilmente alla disponibilità in atto, si assegnano gratuitamente altre sepolture di tipo corrispondente per il tempo residuo della concessione. Qualora non sia possibile riutilizzare lo stesso marmo di copertura del loculo per la nuova sepoltura, l'iscrizione dell'epigrafe sul nuovo marmo sarà a carico dell'Amministrazione.
3. La traslazione delle salme può avvenire, su richiesta dei familiari, per il trasferimento del feretro in altra sepoltura dello stesso cimitero, in altro cimitero del Comune o in cimitero di altro Comune.
4. Le traslazioni di salma possono svolgersi in qualunque periodo dell'anno, escluso i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, e devono essere eseguite alla presenza di un incaricato dell'Autorità Sanitaria Locale che constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento può essere fatto senza pericolo per la salute pubblica. L'incaricato dell'autorità sanitaria locale può altrimenti prescrivere un'ulteriore fasciatura di zinco del feretro o altra idonea misura tecnica ritenuta necessaria allo scopo.

Art. 42

Oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengono che nel corso di operazioni di esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo avviso al servizio di custodia.

2. Gli oggetti richiesti dai familiari, se rinvenuti, sono loro consegnati previa sottoscrizione di un apposito verbale contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati e conservato agli atti del Servizio Cimiteriale.
3. Gli oggetti preziosi rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, sono consegnati al Responsabile del Servizio Cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli.
2. In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati.
3. I ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture (es. le foto) possono essere, dietro specifica e preventiva richiesta, restituiti alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico, sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO III CREMAZIONI

Art. 44

Cremazione

1. La cremazione consiste nell'incenerimento della salma, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni ed estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora completamente mineralizzati.
2. Viene istituito apposito "REGISTRO DELLE CREMAZIONI" nel quale dovranno essere annotati:
 - a. dati del richiedente;
 - b. indicazione della manifestazione di volontà alla cremazione;
 - c. i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d. per l'affidamento ceneri: il luogo dell'affidamento, i dati anagrafici dell'affidatario;
 - e. per la dispersione ceneri: il luogo di dispersione e i dati della persona autorizzata alla dispersione;
 - f. per la tumulazione dell'urna: il cimitero di tumulazione.

Art. 45

Cremazione di cadaveri

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale viene autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto, nei modi di seguito indicati, oppure, in assenza di volontà contraria espressa dal defunto, sulla base della volontà espressa dai familiari di grado più elevato. La volontà espressa deve risultare da:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Ai fini della cremazione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso: testamento pubblico, segreto, olografo. Tuttavia in questi due ultimi casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
 - c) in assenza di testamento o di iscrizione del defunto ad apposita associazione riconosciuta, la manifestazione di volontà per la cremazione della salma può essere manifestata, con dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile, dai parenti più prossimi nel seguente ordine:
 - Il coniuge del defunto
 - In difetto del coniuge, i parenti più prossimi ai sensi delle norme del codice civile. Nel caso di più parenti dello stesso grado, la richiesta deve essere presentata dalla maggioranza assoluta dei parenti
 - I legali rappresentanti, per i minori e le persone interdette

La dichiarazione dei familiari può essere resa anche all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge 130/2001 art. 3 comma 1 lett. a).
4. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. In presenza della volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 46

Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono:
 - a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili presso i cimiteri comunali stipulando apposito contratto presso l'ufficio Servizi Cimiteriali del Comune;

- b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi del cimitero, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività; vedi articolo
- c) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
- d) essere disperse nei luoghi di cui al successivo art. 57;
- e) essere disperse nel "giardino della memoria" del cimitero di Nugola Nuovo;
- f) essere inumate in apposito campo cimiteriale per una lenta dispersione;
- g) essere conservate nel cinerario comune.

Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 47

Cremazione di ossa e di resti mortali

1. A richiesta degli aventi titolo, le ossa e i resti mortali non mineralizzati rinvenuti in occasione di esumazione ordinarie dopo un periodo minimo di cinque anni e di estumulazione dopo un periodo minimo di venti anni, possono essere, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, avviati a cremazione.
2. Per la cremazione delle ossa e dei resti mortali non mineralizzati non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
3. Se i familiari di cui al comma 2 niente hanno stabilito in merito alla destinazione delle ceneri, queste verranno disperse nel cinerario comune del cimitero.
4. Della cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune dispone il Sindaco con specifica ordinanza.

Art. 48

Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa e resti mortali

Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono:

- a) essere conservate nelle apposite cellette-ossario disponibili presso i cimiteri comunali, stipulando apposito contratto presso l'ufficio Servizi Cimiteriali del Comune;
- b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi del cimitero, anche in presenza di un feretro, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
- c) essere conservate nel cinerario comune.

TITOLO VIII

AFFIDAMENTO, DISPERSIONE E INUMAZIONE DELLE CENERI

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 49

Volontà del defunto

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà espressa del defunto o in mancanza dai familiari manifestata in una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa, ai fini della cremazione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso: testamento pubblico, segreto, olografo. Tuttavia in questi due ultimi casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
- b) dichiarazione, certificata dal Presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile dai familiari di cui al precedente articolo 45 in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

Art. 50

Soggetto affidatario

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, liberamente scelta dal defunto.
2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale e specifico processo di verbale di consegna a persona legittimata a custodire l'urna.
3. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per
 - c) l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) il luogo di conservazione;
 - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
 - f) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza.

Art. 51

Luogo della conservazione

1. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario o diversamente nell'abitazione indicata. Se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni.

Art. 52

Autorizzazione all'affidamento

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collesalveti

2. Qualora l'affidatario, decida di trasferire le ceneri, già affidate e custodite nel territorio del comune di Collesalveti in altro Comune, è necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento.
3. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
4. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.
5. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Art. 53

Decesso dell'affidatario

1. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

Art. 54

Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.
2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, e sempre che il atto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso uno dei cimiteri comunali.

CAPO II

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 55

Volontà del defunto

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa esclusivamente all'espressa volontà manifestata dal defunto risultante da:
 - a) Disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Ai fini della dispersione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso: testamento pubblico, segreto, olografo. Tuttavia in questi due ultimi casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia

autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

- b) dichiarazione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Art. 56

Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile per le persone decedute nel territorio comunale.
2. Indipendentemente dal Comune di decesso può essere altresì autorizzata la dispersione di ceneri tumulate nei cimiteri cittadini.
3. La dispersione autorizzata dal Comune di Collesalveti può avvenire esclusivamente in Toscana.
4. Tuttavia, nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro Comune della Regione Toscana, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune interessato;
5. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione, anche presentando eventuali supporti cartografici e/o fotografici e, in caso di dispersione in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario.

Art. 57

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Collesalveti la dispersione è consentita nei seguenti luoghi
 - a) nel cinerario comune per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;
 - b) nel "giardino della memoria" all'interno del cimitero di Nugola Nuovo;
 - c) in aree naturali demaniali, a distanza di oltre 200 metri da centri abitati e insediamenti abitativi, con esclusione delle zone adibite a verde attrezzato, a campeggio, a giardini pubblici, ad uso turistico e a distanza di oltre 200 metri da pubblici esercizi;
 - d) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari concesso con dichiarazione scritta, la dispersione in questo caso non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada).
3. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Collesalveti non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.

CAPO III

INUMAZIONE DELLE CENERI

Art. 58

Inumazione delle ceneri

1. L'inumazione delle ceneri, per una lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.
2. All'interno del cimitero di Nugola Nuovo viene predisposto un apposito campo per le inumazioni delle ceneri.
3. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in campi diversi.
4. Le fosse di inumazione delle urne devono avere dimensioni minime di m 0,25 per 0,25 e separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
5. Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da identici cippi sui quali saranno fissate identiche targhe di materiale lapideo o di altro materiale con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. La durata della permanenza della targhetta è fissata in sei anni. Alla scadenza dei sei anni, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso sarà collocato in prossimità del campo.
7. Le urne destinate all'inumazione devono essere costituite di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
8. La dimensione e le caratteristiche dei cippi e delle targhe vengono stabilite dalla direzione dei servizi cimiteriali, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.
9. Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali, previo pagamento della relativa tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

TITOLO IX

CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 59

Disposizioni generali sulle concessioni

1. La concessione di sepoltura privata, è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso temporaneo non alienabile e lascia pertanto integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. I manufatti costruiti dai privati su aree poste in concessione diventano, alla scadenza della concessione, o in caso di rinuncia o di decadenza, di proprietà del Comune.
3. E' vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo o causa, il diritto d'uso di sepoltura.
4. Tutte le concessioni sono assoggettate, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), con l'obbligo per i concessionari di sottostare alle ulteriori discipline che in materia venissero emanate.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
6. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) l'identificazione del concessionario (legale rappresentante nel caso di Enti);
 - b) la durata;
 - c) l'importo;
 - d) i nominativi delle salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcri gentilizi);
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 60
Oggetto delle concessioni

1. Nei cimiteri comunali sono oggetto di concessione:
 - a) loculi a colombaro individuale
 - b) tombe a terra a sepoltura unica
 - c) cellette-ossario per la deposizione di resti mortali o urne cinerarie.
 - d) aree per la realizzazione di cappelle private per sepolture per famiglia o collettività.
 - e) cappelle di proprietà dell'Amministrazione, o entrate nella sua disponibilità a seguito di estinzione o decadenza della concessione o di rinuncia del concessionario;
 - f) i posti doppi, tripli, ecc, possono essere concessi solo se i singoli loculi hanno uno spazio esterno che permetta il diretto accesso al feretro.

A queste sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le tumulazioni.

2. La concessione di aree per l'inumazione in campo comune viene rilasciata a titolo gratuito

Art. 61
Durata e decorrenza delle concessioni

1. Le concessioni dei manufatti costruiti dal Comune, di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n°285/1990
2. La durata è fissata:
 - a) in venticinque anni per i loculi a colombario e per le tombe a terra dotate di sistema di areazione
 - b) in quaranta anni per i loculi a colombario e per le tombe a terra non dotate di sistema di areazione
 - c) in venticinque anni per le cellette-ossario
 - d) novantanove anni per le Cappelle Private
1. La durata di tutte le concessioni, ad eccezione di quelle per future sepolture di cui al successivo art. 63, decorre dalla data dell'atto di concessione.

2. Le concessioni per future sepolture in loculo decorrono dalla data di decesso del defunto destinato ad esservi accolto.
3. Il Comune potrà intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico e di personaggi illustri a seguito di apposita delibera del consiglio Comunale.

Art. 62

Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

1. La durata stabilita dal precedente art.61 non ha effetto retroattivo e si applica solamente alle concessioni rilasciate a seguito di domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La diversa durata delle preesistenti concessioni rimane pertanto immutata (cinquanta anni per colombari e tombe e trenta anni per loculi areati).

Art. 63

Concessioni di loculi per future sepolture nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali la sepoltura individuale privata in loculi, tombe e cellette ossario, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi o tombe e dei resti mortali o ceneri per le cellette ossario fatta eccezione per:
 - a) persone in stato di solitudine di età superiore a 75 anni, residenti nel comune di Collesalveti, a seguito di dichiarazione del richiedente di non avere coniuge e figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita.
 - b) coniuge del defunto che abbia compiuto gli ottanta anni di età.
 - c) persone, residenti nel comune di Collesalveti, in possesso di certificazione "H psichico".
2. La concessione in vita è soggetta a decadenza qualora non si provveda alla tumulazione del concessionario medesimo entro un anno dalla sua morte.
3. Il responsabile tecnico del Servizio Cimiteriale può individuare specifici raggruppamenti o specifiche tipologie di loculi (es. numero fila) a cui limitare, fino al relativo esaurimento, la possibilità di concessioni in vita, anche a soggetti diversi di cui al comma 1
4. Le sepolture concesse in vita dovranno essere riconoscibili mediante collocazione di targhetta contenente gli estremi della concessione.
5. L'Amministrazione Comunale, in relazione alla scarsità complessiva di sepolture, può sospendere, a tempo determinato o indeterminato, la concessione di loculi per future sepolture.

Art. 64

Subentri nella titolarità delle concessioni

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 non ha pertanto validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione

2. In caso di loculo a sepoltura individuale già occupato da salma' è consentito, senza alcun onere dovuto, il trasferimento della titolarità della concessione, solo nel caso in cui la rinuncia dell'avente diritto avvenga a beneficio di un familiare di primo grado o del coniuge del defunto
3. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Cimiteriale entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti dell'Amministrazione. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
4. Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in ogni caso consentiti trasferimenti o sub-ingressi nella titolarità della concessione.

Art. 65

Traslazioni all'interno dello stesso cimitero

1. Le traslazioni di salme sono autorizzate per trasferire la salma in altro loculo dello stesso cimitero o per trasferirla in cappella di famiglia.
2. La traslazione implica rinuncia e quindi retrocessione dalla precedente concessione e la stipula di una nuova concessione. La rinuncia all'originaria concessione comporta il rimborso da parte dell'Amministrazione, al concessionario o agli aventi titolo, di una parte di quanto pagato al momento della stipula della concessione. La misura del rimborso, come stabilito dal successivo art. 70 varia in relazione al tempo trascorso, fino ad annullarsi.
3. Le traslazioni di resti e ceneri sono sempre autorizzate ma non danno luogo ad alcuna forma di rimborso.

Art. 66

Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti, le ceneri, presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.
3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dall'avente diritto.
4. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro.
5. In caso di rinuncia per le concessioni di sepolture individuali, aree e cappelle di proprietà dell'Amministrazione sono previste forme di parziale rimborso, come specificate nell'art.70.
6. Le stesse forme di parziale rimborso si applicano anche in caso di rinuncia per le concessioni per futura sepoltura.

Art. 67

Revoca

1. L'Amministrazione, quando si renda necessario per ampliamento o per modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra rilevante ragione di interesse pubblico debitamente motivata, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato o manufatto dati in concessione.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di sessanta giorni.
3. L'Amministrazione nel dare seguito al provvedimento, dispone la collocazione delle salme, resti e ceneri che si trovano nel sepolcro in altra sepoltura equivalente, se disponibile all'interno dello stesso cimitero.
4. Rimangono a carico dell'Amministrazione le spese della traslazione e dell'iscrizione delle epigrafi.

Art. 68 ***Decadenza***

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione/estumulazione o cremazione, salvo che non sussistano cause di forza maggiore documentate e riconosciute dal Servizio Cimiteriale;
 - b) quando, per inosservanza della prescrizioni di cui all'art.71, non si sia provveduto alla presentazione del progetto, o all'avvio dei lavori o alla costruzione delle opere nei tempi previsti, oppure quando vengano accertate, una volta ultimati i lavori, difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi nel termine prescritto;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere e del loro decoro o con pregiudizio della stabilità delle tombe vicine.
 - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione o comunque trasferita a terzi;
 - e) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - f) quando non si sia esercitato il diritto al subentro nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 64 del presente Regolamento;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente Regolamento.
2. Dell'Atto di decadenza, per i casi di cui ai punti a), b), d), e), viene data comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e b) di cui al comma precedente è adottata previa ingiunzione ad adempiere al concessionario o, in caso di sua

irreperibilità, previa pubblicazione della diffida all'albo comunale ed a quello cimiteriale per la durata di novanta giorni consecutivi per i casi di cui al punto a) e di trenta giorni per i casi di cui al punto b) del comma 1.

4. Trascorsi senza esito i giorni della diffida verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.
5. Pronunciata la decadenza della concessione il servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.
6. Le opere delle sepolture decadute entrano (o ritornano se la concessione riguarda opere già di proprietà dell'Amministrazione) nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, al loro restauro, alla loro demolizione.
7. In caso di decadenza il concessionario non può vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Art. 69 ***Estinzione***

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero, salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Allo scadere della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi rispettivamente nel campo di inumazione, nell'ossario comune e nel cinerario comune.
3. Le concessioni si estinguono altresì per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Art. 70 ***Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia***

1. Per i loculi e tombe che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito della cremazione delle salme o della loro traslazione nello stesso o in altri cimiteri o a seguito di rinuncia per le concessioni in vita, è rimborsabile una parte della spesa sostenuta, variabile in relazione al tempo trascorso dalla data della tumulazione nel caso di estumulazione o dalla data del contratto per le concessioni in vita, secondo quanto riportato nello schema successivo:
 - a) rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dalla data di tumulazione (nel caso di estumulazioni) o del contratto (per le concessioni in vita);
 - b) rimborso dell'80% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni;
 - c) rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni;
 - d) rimborso del 60 % in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro quattro anni;
 - e) rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro cinque anni;
 - f) decorsi cinque anni dalla tumulazione (nel caso di estumulazioni) o dalla data del contratto (per le concessioni in vita) non si farà luogo ad alcun rimborso.

2. Per le aree e le cappelle di proprietà dell'Amministrazione che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di rinuncia del concessionario, si applicano le stesse percentuali di rimborso di cui al comma precedente.

TITOLO X CAPPELLE PRIVATE

Art. 71

Progettazione autorizzazione e costruzione

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle private nel cimitero comunale di Nugola Nuovo, previa emanazione di apposito bando che dovrà prevedere modalità e costi di assegnazione dei singoli lotti.
2. Per ottenere la concessione di aree per la costruzione, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale, all'Ufficio competente, il quale autorizzerà la concessione, previa acquisizione del parere dell'ufficio tecnico comunale in merito alla disponibilità delle aree nel cimitero per questa tipologia di sepolture previste nel Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Le richieste di permesso a costruire devono essere presentate, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area.
4. I progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico, adeguato alla dignità e al decoro architettonico del luogo ed alla durata della concessione nel rispetto delle caratteristiche generali di cui al Piano Regolatore Cimiteriale.
5. La presentazione di idonei titoli edilizi in relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia, per la realizzazione della cappella potrà avvenire solo dopo che il progetto avrà conseguito la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n° 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e comunque previo rilascio del parere di competenza dell' Ufficio Tecnico comunale.
6. La presentazione di idonei titoli edilizi in relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia, per la modifica o il restauro, devono contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati. I disegni di progetto devono essere corredati di adeguata relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica descrittiva dei luoghi. E' altresì richiesta, al fine di costituire documento di riscontro per collaudo finale, documentazione fotografica dei modelli al vero per sculture, decori o altri particolari artistici, nel rispetto della normativa vigente.
7. I loculi devono risultare a perfetta tenuta e conformi alle prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.
8. Ai fini della presentazione di idonei titoli edilizi in relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere valutata da parte dell'ufficio competente in materia anche la corrispondenza alle norme di legge dei loculi che si intendono realizzare, nonché l'accessibilità dei feretri nella cappella e la funzionalità degli spazi interni alla cappella ai fini della movimentazione dei feretri, affinché l'esecuzione delle operazioni di tumulazione/estumulazione da parte del personale cimiteriale, possa avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

9. L'Ufficio Tecnico comunale competente per la progettazione nei cimiteri comunali, di cui al comma 5, dovrà, ultimata l'opera, verificare che quanto realizzato abbia piena corrispondenza col progetto approvato.
10. Ai fini della validità della concessione dell'area cimiteriale il concessionario deve dare avvio ai lavori ed ultimarli in relazione ai tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di titoli edilizi. I termini rimangono immutati anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.
11. La concessione delle sepolture situate nella cappella entra in vigore al momento dell'autorizzazione da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali all'uso della struttura ed avrà durata di 99 anni.
12. L'eventuale estumulazione di salma da uno dei posti nella cappella non rileva ai fini della decorrenza di cui al comma precedente, considerandosi il posto stesso come già utilizzato.
13. Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di Cappelle private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
14. Nel territorio comunale, ogni nucleo familiare può essere concessionario di un'unica area per la costruzione di cappelle private.

Art. 72

Contratto di concessione cimiteriale

1. Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato, al momento in cui sarà autorizzato l'uso della struttura, previo pagamento complessivo delle concessioni rilasciate per le sepolture previste nella Cappella come da Piano Regolatore Cimiteriale ed in base alle corrispondenti tariffe vigenti, oltre alle spese accessorie occorrenti.
3. Il pagamento della tariffa di concessione complessiva dovrà avvenire in un'unica soluzione.

Art. 73

Prescrizioni

1. L'impresa incaricata della realizzazione della cappella deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose.
2. E' vietato occupare, anche provvisoriamente, spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Eventuali fasce di rispetto attorno alla costruzione che il concessionario riterrà di dover predisporre per la futura costruzione, dovranno essere ricavate all'interno dello spazio concesso.

5. I materiali in ingresso e le attrezzature devono essere depositati entro l'area recintata. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta gestiti in conformità alla normativa vigente al momento dell'esecuzione dell'intervento e comunque senza creare danni o pregiudizio alle aree ed ai beni pubblici o alle aree ed ai beni concessionari.
6. Il concessionario è responsabile in solido per gli eventuali danni arrecati dall'impresa incaricata all'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere e dovrà provvedere al loro risarcimento.
7. Potranno essere sospesi gli ingressi delle salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario.
8. Nel caso in cui il sepolcro non venga dichiarato idoneo dal Responsabile tecnico del Servizio Cimiteriale, alla tumulazione di salme, resti o ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro tempi congrui assegnati dall'ufficio competente.
9. Per i lavori di realizzazione delle cappelle valgono in ogni caso le più generali prescrizioni riportate nel Titolo XI del presente Regolamento.

Art. 74

Ammissione alla sepoltura in cappelle private

1. L'uso delle Cappelle private è consentito alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste nell'atto di concessione.
2. I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:
 - a. gli ascendenti fino al 3° grado;
 - b. i discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - c. i fratelli e le sorelle;
 - d. il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente
3. Può essere altresì autorizzata, su richiesta scritta e motivata del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.
4. Il diritto di cui al primo comma, non può essere ceduto né parzialmente né totalmente o trasmesso a terzi, pena la decadenza della concessione come previsto all'art. 68 comma 1.d.
5. Se all'originario concessionario è subentrato altro soggetto, i parenti e gli affini per i quali è ammessa la sepoltura rimangono quelli relativi all'originario concessionario o comunque quelli eventualmente riportati nell'atto di concessione. Il concessionario subentrante non potrà pertanto chiedere la riduzione delle salme per recuperare loculi da usare per nuove e diverse sepolture.

Art. 75

Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nelle cappelle private

1. Le operazioni inerenti a ingressi e movimenti di salme resti e ceneri richieste dal concessionario sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle comuni tariffe previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.
2. Le operazioni di cui al comma 1. sono eseguite dal personale cimiteriale o da ditta incaricata dal competente ufficio comunale.

Art. 76

Manutenzione delle cappelle private

1. La manutenzione delle cappelle di famiglia (costruite dai privati o di proprietà dell'Amministrazione e date in concessione) spetta ai concessionari ed agli aventi diritto.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
3. Il concessionario è tenuto a provvedere alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dall'Amministrazione per consolidare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il restauro ai fini di decoro.
4. L'esecuzione della manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 77

Costruzione di cappelle nei cimiteri comunali

Nel cimitero frazionali, saturi nella loro capacità di accoglimento di nuove sepolture, non vengono concesse aree per la costruzione di nuove cappelle. Potranno essere date in concessione cappelle entrate nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di rinuncia dei concessionari o di decadenza ed estinzione delle concessioni esistenti.

TITOLO XI IMPRESE ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Art. 78

Imprese all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri l'attività di impresa si svolge avendo riguardo al carattere demaniale ed alla particolarità dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto di attività, dalla normativa comunale e dal presente Regolamento.
2. Le imprese incaricate dall'Amministrazione rimangono responsabili dei danni a persone e cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

Art. 79

Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri in cui è vietato in tutto o in parte l'accesso con furgoni o altri automezzi, le imprese devono dotarsi degli appositi carrelli a norma secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

2. Gli orari di lavoro delle imprese sono quelli di apertura dei cimiteri, salvo eventuali motivate autorizzazioni in deroga rilasciate dal responsabile del servizio cimiteriale.
3. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, è sospesa l'introduzione dei materiali all'interno dei cimiteri e l'esecuzione dei lavori nei giorni festivi, nonché nei periodi dal 28 ottobre al 4 novembre e dal 23 al 26 dicembre.
4. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi in dotazione ai cimiteri.
5. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto dei privati di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.
6. Le imprese che all'interno dei cimiteri causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o di privati, devono darne immediata segnalazione al servizio cimiteriale del Comune.

Art. 80

Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

1. E' fatto divieto ai titolari ed al personale delle ditte di:
 - a) trattenersi senza motivo dentro il cimitero o lasciare parcheggiati i mezzi nelle sue immediate vicinanze usandoli a scopo promozionale;
 - b) prendere contatti con i familiari proponendosi per la realizzazione di tombe ed epigrafi;
 - c) trattenersi all'interno delle aree cimiteriali oltre il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni per le quali sono stati autorizzati dal Servizio Cimiteriale Comunale;
 - d) avvalersi del personale cimiteriale per la consegna di biglietti da visita o di altro materiale pubblicitario o per far comunque consigliare ai visitatori il nominativo della ditta;
 - e) lasciare materiale pubblicitario all'interno dei cimiteri
 - f) avvalersi del personale cimiteriale per l'esecuzione, anche parziale, del lavoro loro affidato.

TITOLO XII

LAPIDI, EPIGRAFI, ORNAMENTI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 81

Lapidi per inumazione e tumulazione

1. E' consentita, rispettando le indicazioni dell'Ufficio Cimiteriali, la collocazione di monumento marmoreo.
2. Al fine di salvaguardare il decoro estetico architettonico dei campi di inumazione il Responsabile dei Servizi Cimiteriali predispone apposito disciplinare idoneo ad assicurare ordinata omogeneità alla tipologia dei manufatti lapidei consentiti, da collocare sulle sepolture dei campi, predeterminando un numero limitato di modelli e materiali.
3. I familiari, trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione ritenuti necessari per l'assestamento del terreno, potranno far collocare dalla ditta autorizzata lapidi e contorni fossa in marmo rispettando gli standard previsti nel disciplinare sui manufatti lapidei predisposto dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

4. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto relativamente alle misure, al materiale ed al colore delle lapidi, il Responsabile del Servizio Cimiteriale farà provvedere d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Alle imprese verranno comminate le sanzioni previste nel disciplinare.
5. Il monumento marmoreo per le sepolture in colombario, tomba o cellette ossario, dovrà essere posizionato, entro tre mesi dalla data della tumulazione.

Art. 82 ***Epigrafi***

6. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto: nome, cognome, data di nascita e data di morte. Non sono ammesse abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I soprannomi, i nomi d'arte e i diminutivi sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che gli stessi non contrastino con l'austerità del luogo.
7. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Per le sepolture di stranieri è consentito usare altre lingue, purché ci sia anche la traduzione in italiano e fatto salvo quanto disposto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minor corpo, ma comunque leggibili, la traduzione in italiano.
8. Le iscrizioni dovranno essere realizzate mediante incisione sul marmo oppure con l'applicazione di lettere in bronzo o in acciaio inalterabile.
9. E' consentita l'applicazione di fotografie, purché realizzate in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
10. E' vietata l'apposizione sulle lapidi di scritte pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera.
11. Nessuna epigrafe, neppure ridotta, o fotografia, dovrà essere apposta sulle lastre di copertura dei colombari concessi per future sepolture di cui all'art. 63 del presente Regolamento, anteriormente alla tumulazione del concessionario.

Art. 83 ***Ornamenti***

1. Le famiglie possono provvedere personalmente all'ornamento delle sepolture dei propri defunti, con fiori e a quant'altro è diretto ad onorarne la loro memoria.
2. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quale portafiori, di barattoli, bottiglie di vetro o plastica o contenitori di recupero.
3. Gli ornamenti e i ricordi funebri che, per il loro stato di decadimento possono costituire pericolo o essere indecorosi, verranno rimossi dal personale cimiteriale e collocati in apposito magazzino dove resteranno per tre mesi a disposizione degli interessati per essere ritirati.
4. E' vietato collocare sul pavimento antistante i colombari oggetti e materiali che possono costituire ostacolo o pericolo per i passanti e per gli operatori cimiteriali ed in particolare

cassette, vasi da fiori, candelabri, sedie, panchetti, ecc. Il personale cimiteriale provvederà alla rimozione di tali oggetti. L'Amministrazione declina peraltro qualunque responsabilità per eventuali infortuni o danni derivanti dalla presenza non autorizzata di tali oggetti.

5. E' consentito ai familiari dei defunti deporre sulle sepolture fiori recisi o coltivare, all'interno dei contorni fossa delle sepolture in campo comune, piantine ornamentali erbacee di dimensione contenuta e purché queste non fuoriescano dal perimetro della sepoltura estendendosi nei passaggi attigui o non coprano alla vista, anche parzialmente l'epigrafe.
6. Qualora le piantine coltivate superino il metro di altezza si dovrà provvedere ad una adeguata potatura di contenimento e accorciamento.
7. Dovranno essere tolti, a cura di chi li ha deposti o impiantati, gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono e le piante ornamentali quando seccate. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il Responsabile del Servizio Cimiteriale li farà rimuovere d'ufficio e provvederà per la loro distruzione. Così pure provvederà a far sradicare le piante quando non si sia provveduto a contenerne lo sviluppo.

Art. 84

Manutenzione delle sepolture

1. Nelle sepolture private di proprietà dell'Amministrazione e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, l'Amministrazione provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ad eccezione delle lastre di marmo di copertura, delle parti decorative e degli interventi di ordinaria pulizia cui provvedono i concessionari.
2. Nelle sepolture in campo comune i familiari provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione o sostituzione di cippi, lapidi, contorni-fossa, ecc. che devono essere mantenuti in buono e decoroso stato di manutenzione). L'Amministrazione provvede al taglio periodico dell'erba nei vialetti e nei passaggi dei campi e, qualora le sepolture siano libere da piante, vasi, oggetti, ecc., anche al taglio dell'erba cresciuta sulle stesse sepolture. L'Amministrazione provvede anche, gratuitamente, al riporto di terra qualora si verificino avvallamenti delle sepolture segnalati dai familiari al servizio di custodia.
3. Nelle sepolture in campo comune, all'interno dei contorni fossa, è consentita la collocazione di piccola ghiaia ornamentale. E' tassativamente vietato tuttavia spargere ghiaia o qualsiasi forma di pietrisco al di fuori dei contorni fossa e il personale cimiteriale provvederà d'ufficio alla sua rimozione. In caso di incidenti verificatisi in occasione del taglio dell'erba e causati dalla presenza di ghiaia nei passaggi tra le sepolture, i familiari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose.
4. E' vietato ricoprire le superfici delle sepolture in campo comune con cemento o altro materiale impermeabilizzate.
5. Gli interventi di riparazione e sostituzione dei marmi delle lapidi, delle lastre copri tomba, delle lastre di copertura dei colombari e degli ossari, dei contorni fossa, possono essere affidati dai familiari solo alla ditta autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo per le parti per le quali lo stesso Regolamento disponga diversamente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo gennaio 2019 e abroga il precedente “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” adottato con deliberazione C.C. n° 105 del 28/11/2013 e ogni altro atto emanato dall’Amministrazione per le parti non compatibili col presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Presente Regolamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990 e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Art. 86

Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del “Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria” D.P.R. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell’art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui alla Legge 681/1981 e al Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le specifiche violazioni di cui all’art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni (da €. 2.582,28 a €. 12.911,42).